



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTO l'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno per assistenza personale continuativa;

VISTO l'articolo 85 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 ed integrato dall'articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l'altro, l'assegno *“una volta tanto”* da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto, nonché modificato dall'articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha rideterminato l'importo di tale assegno;

VISTO l'articolo 116 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante *“Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* ed integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

VISTO l'articolo 118 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante *“Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTO l'articolo 124 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 1, della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante *“Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia”* concernente gli assegni continuativi mensili;

VISTO l'articolo 233 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, come sostituito dall'articolo 8 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

VISTA la legge 27 dicembre 1975, n. 780, recante *“Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”* e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante *“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*;

VISTA la legge 3 dicembre 1999, n. 493 recante *“Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici”* e in particolare, l'articolo 9, comma 1, rubricato *“Prestazioni”*, ai sensi del quale *“La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, rubricato *“Rivalutazione delle rendite”*, come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui *“con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'articolo 1, comma 287, il quale ha disposto che *“con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 188, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e infortuni domestici, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante *“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l’articolo 1, rubricato *“Riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D’Ascenzo è stato nominato Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2024;

VISTA la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto del 20 febbraio 2025, concernente la rivalutazione dal 1° gennaio 2025 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nelle gestioni industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico, allegata alla sotto riportata relazione del Direttore generale dell’INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 17 marzo 2025, laddove è stato indicato che si è verificata *“una variazione pari al 17,07% tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2024 rispetto a quella dell’anno 2020”* e sono stati illustrati i parametri fondamentali della rivalutazione al 1° gennaio 2025;

VISTA la relazione del Direttore generale dell’INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 17 marzo 2025, avente ad oggetto la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025, secondo la quale *“L’istituto deve procedere, con decorrenza 1° gennaio 2025, alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, navigazione, agricoltura e per gli infortuni in ambito domestico”*, precisando, in particolare, per il settore industria, che *“a seguito della variazione retributiva minima non inferiore al 10%, prevista dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, la retribuzione media giornaliera è pari, con decorrenza 1° gennaio 2025, ad euro 97,27”* e che *“ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, i nuovi limiti retributivi annui*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

minimo e massimo da assumere, con decorrenza 1° gennaio 2025, ai fini del calcolo della rendita (...) sono i seguenti: limite minimo € 20.426,70, limite massimo € 37.935,30", mentre per il personale del settore marittimo, "operano gli stessi importi fissati per il settore industria" e che, infine, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della rendita per gli infortuni in ambito domestico "è calcolata su un retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, come integrato dall'articolo 20 della legge n. 41/1986, ma non agli aggiornamenti previsti dall'articolo 11 del d.lgs. n. 38/2000";

VISTA la deliberazione n. 40 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 26 marzo 2025, avente ad oggetto *"Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025"*;

VISTA la citata relazione del Direttore generale dell'INAIL e del Direttore centrale rapporto assicurativo del 17 marzo 2025, laddove è indicato, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2025, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono rivalutati secondo il suddetto coefficiente (1,0084), anche l'assegno mensile per assistenza personale continuativa, l'assegno *una tantum* in caso di morte e che ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, nonché gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del Testo unico n. 1124 del 1965, che saranno liquidati nella stessa misura percentuale delle rendite;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES, espresso con nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025, con il quale, per quanto di competenza, esaminata anche la nota tecnica predisposta dall'Istituto, è stato comunicato, nei termini esposti nella citata deliberazione n. 40 del 26 marzo 2025 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL e negli allegati, di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 17 aprile 2025, nel corso della quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

DECRETA

Articolo 1

(Retribuzione media giornaliera

determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua)

1. Ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e integrato dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - nonché dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera, è stabilita in euro 97,27 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, di euro 20.426,70 e di euro 37.935,30.

2. Per il personale del settore marittimo, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 54.626,83 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 46.281,07 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 42.108,18 per gli altri ufficiali.

3. Ai fini della riliquidazione delle rendite aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

per il 2023 e precedenti	1,0084
per il 2024 e oltre	1,000

Articolo 2

(Retribuzione annua convenzionale ambito domestico)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, la retribuzione annua convenzionale, pari al minimale fissato per il calcolo delle rendite del settore industriale, è rivalutabile ai sensi dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è di euro 20.426,70,

Articolo 3

(Importo prestazione una tantum inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento)

1. L'importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come inserito dall'articolo 1, comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato da euro 337,41 a euro 395,00.

Articolo 4

(Assegno mensile per l'assistenza personale continuativa)

1. Ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

251 - e dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.

Articolo 5

(Assegno una tantum)

2. Ai sensi dell'articolo 85 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1, comma 1126, lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'assegno *una tantum* in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.

Articolo 6

(Assegni continuativi mensili)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

2. Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell'1,0084 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dal 1° gennaio 2025
dal 50 al 59%	euro 377,46
dal 60 al 79%	euro 529,59
dall'80 all'89%	euro 983,27
dal 90 al 100%	euro 1.514,87
100% + a.p.c.	euro 2.188,44

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 24 aprile 2025

f.to Marina Elvira Calderone